



**Camera di Commercio
Firenze**



REGOLAMENTO della commissione per la Regolazione del Mercato

Proposto per la modifica al Consiglio con Delibera di Giunta n. 31 del 25.2.2015

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento s'intende per:

- a) **Consumatore**, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- b) **Professionista**, la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario
- c) **Associazioni consumeristiche**, le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti
- d) **Clausole vessatorie (o abusive)**, quelle clausole inserite nei contratti che regolano rapporti fra professionisti e consumatori concernenti la cessione di beni e servizi, che danno luogo ad un significativo squilibrio, a sfavore dei consumatori, nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti stessi.
- e) **Commissione**, la Commissione per la regolazione del mercato istituita presso la Camera di Commercio di Firenze.
- f) **Camera di Commercio**, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze.

Art. 2

Finalità e oggetto del regolamento

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 4, della legge n. 580/93, concernenti le attività camerali di regolazione del mercato finalizzate al suo più efficiente funzionamento, nonché all'art. 33 dello Statuto camerale, è istituita presso la Camera di Commercio una Commissione, avente il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato.

Titolo II

La Commissione

Art. 3

Composizione e funzionamento

1. La Commissione è composta da cinque membri dotati di particolari competenze tecniche, giuridiche ed economiche, nominati con delibera della Giunta camerale: un Presidente, in rappresentanza della Camera di Commercio, nella persona del Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della

fede pubblica, un docente universitario esperto in diritto civile e commerciale, tre esperti designati dagli ordini professionali operanti nella provincia.

2. E' istituita la Segreteria della Commissione, retta da un Segretario effettivo e da uno supplente, nominati con delibera della Giunta camerale e scelti fra i dipendenti di categoria C e D del Servizio Tutela del Mercato della Camera di Commercio.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 4

Funzioni

1. Le funzioni della Commissione sono le seguenti:

a) esprime parere in materia di vessatorietà delle clausole inserite in contratti che regolano rapporti fra professionisti e consumatori concernenti la cessione di beni e servizi, e propone alla Giunta camerale l'esercizio dell'azione inibitoria ex art. 37 del Codice del Consumo;

b) promuove la predisposizione di contratti tipo e codici di condotta e li propone per l'adozione alla Camera di Commercio;

c) esprime parere sulla concessione del marchio di garanzia, di cui all'art. 12, a favore dei professionisti che utilizzino nei rapporti con i consumatori contratti per adesione privi di clausole vessatorie, e rispondenti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità;

d) può proporre alla Giunta camerale la costituzione di parte civile della Camera di Commercio nei processi per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché l'attivazione dei procedimenti ex art. 2601 cod. civ. per la repressione della concorrenza sleale;

e) promuove, anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, enti pubblici e associazioni consumeristiche, altre iniziative di regolazione del mercato finalizzate al suo più trasparente ed efficiente funzionamento.

f) esprime parere circa la presentazione di istanze all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di presunte pratiche commerciali scorrette.

Titolo III

Il procedimento di verifica sulla vessatorietà delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto

Art. 5

Esame preliminare della Segreteria

1. La Segreteria dispone d'ufficio o sulla base di eventuali segnalazioni circostanziate, l'esame di contratti fra consumatori e professionisti per accertare la presenza di eventuali clausole vessatorie negli stessi.
2. Può inoltre decidere, previo consenso scritto del soggetto che ha fatto pervenire la segnalazione, di trasmettere le segnalazioni ricevute ad altra Camera di Commercio, ritenuta competente sulla base di un criterio di specializzazione o di territorialità, la quale accetti di esprimere il proprio parere sull'argomento.
3. La Segreteria, in collaborazione con il Servizio Tutela del Mercato, procede all'acquisizione di tutti gli elementi che ritiene utili per l'istruttoria del procedimento.

Art. 6

Attivazione del procedimento

1. La Segreteria, valutata la rilevanza degli elementi raccolti e, se del caso, sentita la Commissione per le questioni più complesse, delibera l'eventuale avvio della procedura. In questo caso la Segreteria invia alle parti interessate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione di avvio del procedimento, invitandole a presentare memorie, documenti ed eventuali richieste di audizione dinanzi a sé o dinanzi alla Commissione.
2. Nel corso del procedimento la Segreteria acquisisce gli ulteriori elementi che ritiene utili per l'attività istruttoria.
3. In caso di audizione delle parti interessate, queste sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con fax o con posta elettronica, o qualunque altro mezzo idoneo. 4. Le parti possono presentarsi personalmente, essere rappresentate o assistite da avvocati o da altra persona di fiducia. Di ogni audizione è redatto sintetico rapporto.

Art. 7

Parere

1. La Commissione, eventualmente con l'ausilio di consulenti tecnici esterni, esperite eventuali audizioni delle parti interessate, e, se del caso, sentite le associazioni consumeristiche e le associazioni di categoria interessate, nel termine di 90 gg dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6 comma 1, emette un parere motivato circa la vessatorietà o meno delle clausole contrattuali prese in esame. Il termine sopra indicato può essere prorogato per una sola volta e per la durata massima di 90 giorni su richiesta motivata di uno o più membri della Commissione, qualora si presentino particolari esigenze istruttorie.
2. Il parere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è comunicato tempestivamente dalla Segreteria al professionista interessato, il quale è invitato ad uniformarsi entro un congruo termine. Quest'ultimo, qualora si uniformi al parere e ne ricorrano gli altri presupposti, può richiedere e ottenere in concessione dalla Camera di Commercio il marchio di garanzia di cui all'art. 12. Il parere è altresì inoltrato al soggetto che ne ha fatto richiesta.
3. La Commissione può proporre ai competenti organi camerali di rendere pubblici i pareri dalla stessa emessi nell'espletamento della sua attività, qualora la pubblicità delle decisioni stesse possa contribuire alla tutela dei consumatori e del mercato.

Art. 8

Azione inibitoria

1. Qualora, entro il termine indicato nella comunicazione di cui all'articolo precedente, le parti interessate non si uniformino al parere, la Commissione, propone alla Giunta camerale l'esperimento dell'azione inibitoria ai sensi dell'art. 37 del Codice del Consumo.

Titolo IV

La predisposizione di modelli contrattuali

Art. 9

Le funzioni della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2, n. 4, lettera b), della legge n. 580/93, predispone e promuove contratti tipo (modelli contrattuali) tra imprese e tra imprese e consumatori. Tale attività ha lo scopo di migliorare la produzione contrattuale e di riequilibrare le posizioni giuridiche delle parti, contribuendo ad una maggiore trasparenza ed equità negli scambi commerciali, e in definitiva ad una più elevata efficienza del sistema economico locale.

Art. 10

Fasi preliminari

1. La Segreteria procede all'individuazione dei settori nei quali è prioritario intervenire, basandosi su segnalazioni e istanze provenienti dalle associazioni di categoria e dalle associazioni consumeristiche.
2. Qualora decida di procedere alla formulazione di modelli contrattuali, la Segreteria può nominare all'uopo un Comitato tecnico, supportato eventualmente da consulenti tecnici esterni, comprensivo di almeno un rappresentante delle associazioni dei professionisti interessate e di un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

Art. 11

Concertazione e adozione dei modelli contrattuali

1. I modelli contrattuali, una volta predisposti dal Comitato tecnico, sono sottoposti alle associazioni di categoria interessate e alle associazioni consumeristiche, le quali possono proporre modifiche o integrazioni adeguatamente motivate, per giungere ad una redazione concertata con tutte le parti in causa.
2. Ultimata la fase della concertazione di cui al comma precedente, i modelli contrattuali sono approvati dalla Commissione e successivamente proposti alla Camera di Commercio per l'adozione effettuata con determinazione del Dirigente competente per materia.
3. I modelli contrattuali adottati dalla Camera di Commercio vengono, a sua cura, riprodotti in appositi moduli, contraddistinti dal marchio di garanzia di cui all'articolo successivo, nonché promossi e diffusi nei

rispettivi mercati, anche tramite la stipula di apposite convenzioni con le associazioni consumeristiche e con quelle delle categorie interessate.

Titolo V

Il marchio di garanzia a tutela dei consumatori

Art. 12

Marchio di garanzia

1. Il marchio, registrato dalla Camera di Commercio, viene concesso in uso non esclusivo a professionisti che, nei rapporti con i consumatori, utilizzino contratti per adesione o moduli contrattuali e tengano una condotta rispondenti a requisiti di correttezza, trasparenza ed equità.

Art. 13

Concessione del marchio di garanzia

1. La concessione del marchio di garanzia viene disposta con determinazione del Dirigente competente per materia, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione, e sentite, se del caso, le associazioni consumeristiche e quelle di categoria coinvolte. La Commissione si esprime sul rilascio del marchio previa verifica dei requisiti di cui all'art.13. La medesima valuta altresì la rispondenza della condotta dell'impresa ai canoni di correttezza, trasparenza, equità e serietà professionale. L'accertamento di comportamenti contrari ai requisiti sopra richiamati può implicare il diniego della concessione del marchio.

2. La concessione si riferisce, in via esclusiva, all'apposizione del marchio di garanzia sui moduli contrattuali contestualmente e con le medesime forme approvati dalla Camera di Commercio. L'istanza per la concessione del marchio di garanzia, in carta libera, deve riportare in allegato i moduli contrattuali da esaminare, e contenere l'impegno del titolare ad apporre il marchio di garanzia esclusivamente sui moduli in questione una volta approvati. La concessione può essere condizionata ad eventuali modifiche ed integrazioni di questi ultimi. Nel provvedimento di concessione, il Dirigente, sentita la Commissione, può prescrivere regole di condotta a cui il concessionario si deve attenere nei rapporti contrattuali con i consumatori, pena la revoca di cui all'articolo successivo.

Art. 14

Revoca della concessione

1. La concessione viene revocata con determinazione del Dirigente competente per materia, qualora il concessionario non rispetti l'impegno di cui all'articolo precedente, ovvero non si uniformi alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

Art. 15

Registro dei concessionari

1. La Camera di Commercio tiene un registro dei concessionari del marchio di garanzia, dove viene annotata ogni informazione utile alla gestione del sistema di regolazione di cui al presente titolo.

Titolo VI

La repressione della concorrenza sleale e la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

Art. 16

L'azione di repressione della concorrenza sleale

1. La Camera di Commercio svolge, ai sensi dell'art. 2, n. 5, della legge n. 580/93, un ruolo di garante del corretto funzionamento del mercato e di disincentivazione dei comportamenti qualificabili come atti di concorrenza sleale, potenzialmente produttivi di danno per lo sviluppo dell'economia locale o di suoi settori rilevanti.

2. A tal fine, la Camera di Commercio, anche su proposta della Commissione, previa deliberazione della Giunta camerale, attiva l'azione di repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 cod. civ..

3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, possono segnalare alla Camera di Commercio atti, fatti e comportamenti di concorrenza sleale che rechino pregiudizio al sistema locale delle imprese e del mercato.

Art. 17

Costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica

1. Ai sensi dell'art. 2, n. 5, della legge n. 580/93, e per perseguire un più efficiente funzionamento dei mercati locali, la Camera di Commercio, anche su proposta della Commissione, può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a tutela dell'iniziativa d'impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori.

INFORMAZIONI

Ufficio Regolazione del mercato
Camera di Commercio di Firenze
Piazza dei Giudici 3 – 50122 Firenze
Tel 055 2795266 - 295 – 372 - Fax 055 2795244
regolazione.mercato@fi.camcom.it